



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

ORIGINALE

Delib.n. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 11 bis D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 – Bilancio consolidato del Comune di Terdobbiate anno 2018. Individuazione degli enti, aziende e società componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e degli enti, aziende e società da ricomprendere nell’area del consolidamento. Aggiornamento.

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di settembre alle ore 07.30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Fatto l’appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Merisi Domenico	Sindaco	si	
Ferraris Gabriella	Assessore	si	
Savoini Alessandro	Assessore	si	
Totali n.		3	0

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Merisi Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Art. 11 bis D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 – Individuazione degli enti, aziende e società componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e degli enti, aziende e società da ricomprendere nell’area del consolidamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, modificato in ultimo dal D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014, all’art. 11-bis prevede la redazione da parte di tali amministrazioni del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;
- che le modalità ed i criteri da applicare per la predisposizione del Bilancio Consolidato sono definiti dal “*Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato*”, allegato n. 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.M. 11 agosto 2017;
- che il comma 4 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della Legge n. 213/2012, definendo i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli sulle società partecipate non quotate, stabilisce che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo i criteri di competenza economica;
- che l’art.233-bis comma 3 del TUEL D.Lgs. 267/2000, così come modificato in ultimo dall’art.1 comma 831 della Legge 145/2018, sancisce la facoltà, per gli enti locali di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamato il punto 2 dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ai sensi del quale che il “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definiti dal D.Lgs.118/2011, distinguendo fra organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e società partecipate.

Considerato

- che detto punto 2 dell’Allegato 4/4 definisce:
 - 1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo, rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- che ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che il

gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese (in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi).

Considerato:

- che ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato 4/4 citato, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, debbano predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- che la competenza per l’approvazione di detti due elenchi, ed i relativi aggiornamenti, è della Giunta Comunale.

Visto che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Richiamata la propria precedente deliberazione n.17 del 11.12.2018 con la quale si provvedeva ad aggiornare gli elenchi dei soggetti compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Terdobbiate”, propedeuticamente al Bilancio Consolidato 2019, che il Consiglio Comunale di Terdobbiate, con atto n.9 in data 11 aprile 2019, deliberava di non predisporre, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.233-bis comma 3, così come modificato dall’art.1 comma 831 della Legge 145/2018.

Considerato che la competenza della Giunta è limitata alla definizione degli elenchi, mentre è di competenza del Consiglio Comunale esercitare o meno la facoltà di non predisposizione del Bilancio Consolidato.

Considerato che l’elenco dei soggetti inseriti nel bilancio consolidato deve essere comunicato a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del paragrafo 3.2 dell’Allegato 4/4 entro 10 giorni dall’approvazione dei rispettivi bilanci e comunque entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Considerato:

- che il Comune di Terdobbiate non ha organismi strumentali come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011;
- che in Comune di Terdobbiate non ha enti strumentali controllati;
- che il Comune di Terdobbiate ha partecipazioni nei seguenti enti strumentali:
 - 1) Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi
 - 2) Consorzio di Bacino Basso Novarese
 - 3) Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino
- che il Comune di Terdobbiate non ha il controllo su alcuna società;

- che il Comune di Terdobbiate partecipa al capitale della società Acqua NovaraVCO S.p.A.

Considerato che:

ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore, a decorrere dall'esercizio 2018, al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, con una valutazione dell'irrilevanza da formularsi sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo; pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento:

- o totale dell'attivo;
 - o patrimonio netto;
 - o totale dei ricavi caratteristici (in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti).
- nel caso del Comune di Terdobbiate, i parametri relativi allo Stato Patrimoniale al 31.12.2018 (agli atti) non approvato dal Consiglio Comunale a seguito di rinvio della contabilità economica all'esercizio 2019, sono i seguenti:
- o totale dell'attivo: € 912.243,25, determinando un valore del 3 % di € 27.367,30 ed un valore del 10 % di € 91.224,33;
 - o Patrimonio Netto: € 565.293,85 determinando un valore del 3 % di € 16.958,82 ed un valore del 10 % di € 56.529,39.
- mentre non è possibile rilavare il calore dei ricavi caratteristici non essendo stato approvato il Conto Economico per il suddetto rinvio.

Considerato che, a decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolati di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Considerato altresì che, in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Verificato, mediante il confronto e l'analisi degli più recenti dati disponibili, che il Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi, a cui il Comune di Terdobbiate non affida alcun servizio direttamente, hanno tutti e tre i parametri per la valutazione dell'irrilevanza inferiori alla soglia di legge, nonché risulta inferiore alla soglia anche il valore sommato dei dati relativi al suddetto consorzio.

Ritenuto pertanto di poter escludere dall'elenco n.2 (enti e società compresi nell'area di consolidamento del Comune di Terdobbiate) i seguenti enti e società per irrilevanza:

- o Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi

Visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, nonché gli allegati Principi contabili, e le ss.mm.ii.

Con il parere di legge

DELIBERA

- 1) di identificare quali componenti del “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Terdobbiate”, per l’esercizio 2019, i seguenti enti e società (**elenco n.1**):

ENTI ORGANISMI STRUMENTALI

(Elenco negativo)

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

(Elenco negativo)

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

- 1) Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi
- 2) Consorzio di Bacino Basso Novarese
- 3) Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino

SOCIETA’ CONTROLLATE

(Elenco negativo)

SOCIETA’ PARTECIPATE

1-Acqua Novara.VCO S.p.A. C.F. e P.IVA 02078000037 – Sede via Triggiani 9 – 28100 Novara

- 2) di identificare quali soggetti compresi nell’area di consolidamento del Comune di Terdobbiate, qualora il Consiglio Comunale non deliberasse di avvalersi della facoltà di non predisposizione del Bilancio Consolidato 2019, i seguenti enti e società (**elenco n.2**):

ENTI ORGANISMI STRUMENTALI

(Elenco negativo)

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

(Elenco negativo)

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

- 1) Consorzio di Bacino Basso Novarese
- 2) Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino

SOCIETA’ CONTROLLATE

(Elenco negativo)

SOCIETA’ PARTECIPATE

1-Acqua Novara.VCO S.p.A. C.F. e P.IVA 02078000037 – Sede via Triggiani 9 – 28100 Novara

- 3) Di dare atto che si provvederà ad un eventuale aggiornamento degli elenchi 1) e 2) qualora i dati relativi all’esercizio 2019 comportassero il superamento della soglia di irrilevanza per l’ente

ricompreso nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Terdobbiato” (elenco n.1) ma non nell’area del consolidamento (elenco n.2).

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’invio delle informative di legge.

Letto approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
[Signature]

IL SEGRETARIO
[Signature]

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 25.09.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25.09.2019



IL SEGRETARIO
[Signature]

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data 25.09.2019



IL SEGRETARIO
[Signature]

Visto: ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.151 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

Data 25.09.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Divenuta esecutiva il giorno 25.09.2019 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 25.09.2019



IL SEGRETARIO
[Signature]